



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

***Regolamento
recante norme per la ripartizione del fondo
incentivante
di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.***

INDICE

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Campo di applicazione
3	Costituzione e accantonamento dell'incentivo
4	Conferimento degli incarichi
5	Ripartizione
6	Termini per le prestazioni
7	Penalità
8	Pagamento del compenso
9	Divieti
10	Copertura rischi professionali
11	Entrata in vigore

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -di seguito denominato «codice». Lo stesso disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, calcolo, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante alle spese di attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, relativamente a ciascuna opera, servizio o fornitura. La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Il presente regolamento, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.03.2010, si applica alle opere, forniture e servizi, per i quali è stata avviata l'attività di cui al comma 2 dell'art. 113, successivamente al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, fatto salve eventuali attività nel frattempo incentivate.
3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per tutte le attività: componente opere e/o lavori, componente forniture e componente servizi, per il corrispondente importo degli stessi.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
5. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale (P.E.G., Programma triennale dei lavori pubblici, Bilancio, ecc.), sono individuati i progetti delle opere pubbliche da realizzare, nonché gli eventuali servizi e/o forniture da espletare.
6. Il conferimento degli incarichi è disposto dal Responsabile del Settore, anche con ordine di servizio, tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei, delle competenze e capacità professionali, nonché dell'effettivo apporto lavorativo profuso da ognuno.
7. Ai sensi del presente regolamento per atti di pianificazione urbanistica, si intendono tutte quelle attività progettuali che riguardano la programmazione e la regolamentazione dell'uso del territorio ai fini di un suo sviluppo razionale e solo se l'attività di pianificazione è direttamente finalizzata all'appalto ed alla realizzazione di un'opera.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. L'importo di cui all'articolo 113, comma 2 del codice è pari a massimo il 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera e/o lavoro, servizio e fornitura. La effettiva percentuale è stabilita dal presente regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'intervento, servizio o fornitura da realizzare.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività relative ad opere o lavori intesi come di attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, compreso servizi e forniture connessi, le eventuali progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali opere complementari e di completamento di cui all'art. 63 del codice, nonché alle eventuali modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, nei casi previsti dall'articolo 106, ad eccezione dei commi 9 e 10. Il presente regolamento si applica a tutto il personale comunale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale che concorre, con la propria attività, a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Comune con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, rientrante nell'ambito della sfera di interesse e di attività del Comune stesso.

Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

3. Il presente regolamento si applica, altresì, alle predette medesime prestazioni rese dal personale comunale per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche, nonché espletamento di servizi e/o forniture, di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In ogni caso, l'espletamento delle prestazioni per conto di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Galliciano nel Lazio e l'amministrazione avvalente; la convenzione dovrà prevedere, qualora l'amministrazione avvalente abbia adottato analoga regolamentazione, di norma l'applicazione di tale ultima disciplina regolamentare. In caso di prestazione lavorativa incentivata resa per altra pubblica amministrazione, qualora dell'opera realizzata non si avvalga il Comune di Galliciano nel Lazio, la stessa dovrà essere resa fuori orario di servizio e delle spese di cui al precedente art. 1 comma 2 si farà carico l'amministrazione avvalente.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 113, comma 3 del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara per i quali siano eseguite le previste attività.
2. Ai sensi dell' articolo 113, comma 3, del codice l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con i criteri di seguito specificati e tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, delle forniture e servizi, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e sono determinate come di seguito.
3. Sono esclusi dall'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ultimo periodo.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono iscritte nel bilancio comunale, come riportato all'art. 9 del presente regolamento.

6. Ai sensi dell' articolo 113, del codice restano escluse dall'incentivazione la attività manutentive. Sono altresì incluse tutte le attività di cui all'allegato I del D.Lgs n.50/2016.
7. L'incentivo dovuto per le varianti è calcolato per differenza tra l'incentivo iniziale calcolato sull'importo posto a base di gara del progetto e quello della perizia di variante;
8. Il compenso è dovuto anche per le attività approvate unitamente alla programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D. L.vo 50/20106. Le relative somme saranno attinte dal fondo, appositamente costituito, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività sono effettuati con provvedimento del Responsabile del settore preposto alla struttura competente.
2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività.
4. Partecipano alla ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, fornitura e servizio, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata le seguenti figure:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) il supporto al RUP e suoi collaboratori, ovvero ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento;
 - c) gli incaricati delle attività di programmazione e i suoi collaboratori;
 - d) gli incaricati della valutazione preventiva dei progetti;
 - e) gli incaricati della predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione lavori ovvero della direzione dell'esecuzione e loro collaboratori;
 - f) il personale tecnico incaricato delle operazioni di collaudo statico ove necessario e/o tecnico - amministrativo e/o della certificazione di regolare esecuzione, i collaboratori preposti al controllo delle soprarichiamate procedure;
5. Tutte le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. Al fondo di cui all'art. 113 del codice è attribuito un importo calcolato nelle seguenti misure, rapportate alle corrispondenti classi di importo dei lavori posti a base di gara al lordo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza, costo mano d'opera, ecc..) e del lavoro come meglio indicato nel seguito:
 - 2% per importi a base d'asta fino ad € 1.000.000,00

- 1,75% per importi a base d'asta superiori ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.500.000,00
- 1,65% per importi a base d'asta superiori ad € 2.500.000,00 e fino ad € 3.500.000,00
- 1,55% per importi a base d'asta superiori ad € 3.500.000 e fino ad € 5.000.000,00
- 1,5% per importi a base d'asta superiori ad € 5.000.000,00.

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile preposto alla struttura competente, tenuto conto dei ruoli e responsabilità personali, ovvero del carico effettivo di lavoro del personale avente diritto. Per tutti i progetti l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% del 2% secondo la seguente ripartizione:

PER LAVORI ED OPERE			
Attività generale	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione	20	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione e predisposizione di studi di fattibilità	7
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici e Adempimenti amministrativi conseguenti	13
Verifica progetti	5	Attività di verifica progetti	2
		Validazione progetto	3
Fase di gara	10	Predisposizione degli atti di gara	5
		Controllo e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
Fase esecutiva	25	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	15
		Collaudo statico	2
		Collaudo amministrativo/ Certificato regolare esecuzione	8
Rup e suoi Collaboratori	40	Rup e suoi supporti (Espropri, supporti tecnici e amministrativi)	40
TOTALI	100		100
PER SERVIZI E FORNITURA			
Attività generale	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
Fase di gara	10	Predisposizione degli atti di gara	5
		Controllo e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
Fase esecutiva	40	Direzione Esecuzione del Contratto	30

		Verifica di conformità	10
Rup e suoi Collaboratori	40	Rup e suoi supporti (tecnici e amministrativi)	40
TOTALI	100		100

3. Le economie non liquidate, a valere su stanziamenti di fondi comunali, derivanti dalla ripartizione di cui al precedente comma 2), saranno accantonate in un fondo destinato e vincolato per l'attività di progettazione e/o studi di fattibilità, ecc... di cui al co. 7) dell'art. 3 del presente Regolamento.
4. Le stesse economie accantonate ai sensi del precedente comma 3, transitano in apposito fondo (capitolo del PEG del settore di competenza) e sono utilizzate per finanziare le attività di cui all'art. 113 comma 4, per le quali è richiesta la progettazione per l'accesso ad eventuali finanziamenti statali, regionali, comunitari ecc.
5. Ai sensi dell'art. 113 comma 4 del codice *"Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori"*.
6. L'accantonamento del 20% andrà effettuato su apposito capitolo finalizzato secondo la norma.
7. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, come riportato dalla ripartizione di cui al precedente comma 2 per lo svolgimento della fase di gara (ovvero redazione bando di gara, disciplinare, capitolato speciale di appalto – parte amministrativa, allegati e modulistica), qualora in linea con il Regolamento della Centrale Unica aderente;
8. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate sarà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 2 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, sarà ripartito proporzionalmente tra le altre attività.
9. Per le opere pubbliche o di pubblico interesse, comprese quelle da realizzare in finanza di progetto, verranno applicate le percentuali stabilite alle tabelle riportate al comma 2, con riduzione delle attività non svolte. A tal fine per l'istruttoria del progetto presentato il Responsabile, previa determinazione del compenso spettante, richiede all'operatore economico il versamento della quota corrispondente nella predetta tabella, preliminarmente all'avvio dell'istruttoria.

10. L'attribuzione di una minore e/o maggiore percentuale, rispetto a quella fissata nei punti precedenti (art. 2, 3, 4 e 5), potrà essere attribuita dal Responsabile a seconda della complessità dell'opera, della natura delle attività e dell'impegno profuso.

Cap. III - Termini temporali, penalità

Art. 6.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli delle attività. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti al momento.
2. I termini per la prestazioni decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7.

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, di progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare modifiche in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106 comma 9 e 10 del codice, al responsabile del procedimento ed ai collaboratori (tecnici e/o amministrativi) non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Responsabile che ha disposto il pagamento procede al recupero.
2. Qualora per il finanziamento della variante occorra reperire fondi aggiuntivi a quelli complessivi stanziati per la realizzazione dell'opera, al gruppo incaricato viene applicata una penale del 30% sulla parte dell'incentivo imputato al RUP. Qualora ove già corrisposto, il Responsabile che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8

Pagamento del compenso

1. I responsabili unici del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi delle attività incentivanti.
2. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal Responsabile del settore, secondo le seguenti modalità:
Per lavori: il 50% entro la mensilità successiva alla data di stipula del contratto di appalto il saldo entro la mensilità successiva all'approvazione dello stato finale dei lavori
Per i beni e servizi: il 30% entro la mensilità successiva alla data di stipula del contratto di appalto, la restante parte entro la mensilità successiva all'approvazione finale della fornitura o del servizio. Nel casi di appalti di durata pluriennale, la restante quota del 70% sarà suddivisa per il numero di annualità previste dal contratto e ogni quota o frazione di essa, sarà liquidata con la mensilità di dicembre.
3. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali in data 01/04/1999, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 e s.m.i. ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi.

4. Il compenso incentivante è incluso tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante, così come previsto dall'art. 113, co. 2) del D.Lgs n.50/2016.
5. In caso di lavori di opere complementari e di completamento di cui all'art. 63 comma 5 del codice, e/o di modifiche contratti di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali del predetto articolo, gli incaricati hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 9

Divieti

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non conseguenti ai rapporti d'impiego, come stabilito dall'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
2. È vietato l'affidamento di attività a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10

Copertura rischi professionali

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale come stabilito all'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016. La stessa copertura assicurativa può essere stipulata dal tecnico progettista interno ed il relativo premio può essere richiesto a rimborso a valere sul fondo di accantonamento di cui al co. 3) del precedente art. 5, ivi comprese gli oneri per l'iscrizione agli albi professionali.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 145 c. 89 della legge finanziaria 2001 n. 388 del 23.12.2000 sono a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
4. Sono pure a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati di responsabile del procedimento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento si applica invece alle funzioni tecniche di cui all'art.1 del presente regolamento, si applica alle opere, forniture e servizi, per i quali è stata avviata l'attività di cui al comma 2 dell'art. 113, successivamente al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, fatto salve eventuali attività nel frattempo incentivate. Per avvio di attività si intende nel caso di lavori l'approvazione del progetto definitivo mentre per le forniture e servizi l'approvazione dei Capitolati.
2. Per le restanti si fa riferimento al Regolamento precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.03.2010.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.